



COMUNE DI LATINA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LATINA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, alla pratica dello sport agonistico svolto sia in forma dilettantistica sia in forma professionistica, per il tempo libero e come momento di aggregazione e solidarietà sociale.

L'uso pubblico degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Art. 2 - Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi.

Gli impianti sportivi si distinguono in considerazione della propria struttura e funzionalità, della tipologia delle attività e delle iniziative in grado di offrire e per l'ampiezza del bacino di utenza servita.

L'Amministrazione assicura la gestione degli impianti sportivi adottando i provvedimenti necessari per l'utilizzazione, ispirandosi al principio del massimo utilizzo, nonché provvede agli interventi di manutenzione e ristrutturazione dei propri impianti per garantire la funzionalità degli impianti sportivi, fatta salva la diversa disciplina derivante dagli affidamenti a terzi.

Art. 3 - Tipologie di affidamento degli impianti sportivi.

Le tipologie degli affidamenti a terzi sono i seguenti:

- concessioni a terzi;
- gestione diretta - assegnazioni in uso anche occasionale.

L'Amministrazione comunale individua gli impianti sportivi da affidare mediante concessione, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, e quelli gestiti direttamente dall'Ente.

TITOLO I° - CONCESSIONI

Articolo 4 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi.

L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, valuta l'opportunità di concedere a terzi, mediante apposita convenzione-contratto, la gestione esclusiva degli impianti, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

Art. 5 - Soggetti destinatari della concessione degli impianti sportivi.

Possono partecipare alla procedura di affidamento del servizio di gestione di un impianto sportivo i seguenti soggetti:

- tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;
- le società ed associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni di discipline sportive associate, le Federazioni Sportive Nazionali, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in attività da almeno un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso, fatto salvo quanto previsto all'art. 20. Le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline sportive associate devono risultare riconosciute dal CONI al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche devono essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale ed iscritte al R.E.A. presso la Camera di Commercio, nonché risultare affiliate a Federazioni Sportive e/o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- le Federazioni Sportive Nazionali possono essere concessionarie degli impianti sportivi che per le loro caratteristiche possono essere gestiti esclusivamente da Federazioni per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, senza procedura di gara e con singole convenzioni, nel rispetto della vocazione sportiva del relativo impianto. In ogni caso, dovrà essere garantita l'attività aperta e libera a tutti i cittadini.

La partecipazione di soggetti che siano già affidatari di altri impianti sportivi comunali è vietata tranne il caso in cui l'impianto sia stato oggetto, nei 12 mesi precedenti, di una procedura pubblica che abbia dato esito negativo.

È ammessa la partecipazione in forma associata o in raggruppamento temporaneo tra i soggetti indicati nei punti precedenti, ai sensi della normativa di legge in materia operante.

I soggetti raggruppati dovranno produrre atto formalizzato, ai sensi di legge, con l'individuazione del mandatario capogruppo, che costituirà il soggetto di riferimento in relazione all'esecuzione del contratto di concessione. Il raggruppamento nel suo complesso dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti, mentre al soggetto capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva dei soggetti mandanti nei confronti della stazione appaltante. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei Raggruppamenti Temporanei rispetto a quella con cui si è partecipato alla gara.

Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una Associazione Temporanea o Raggruppamento Temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Associazione Temporanea o Raggruppamento Temporaneo.

Articolo 6 - Procedura di affidamento in concessione.

I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi di cui al precedente art. 5 sono individuati attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'avviso viene pubblicato ai sensi di legge.

L'avviso pubblico deve indicare, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al comma precedente, anche i criteri per la selezione ed i relativi punteggi assegnabili, valutati sulla base delle esigenze connesse al tipo di impianto sportivo da affidare in concessione ed alle attività che in esso possono essere svolte, nonché contenere l'offerta gestionale ed economica determinata in relazione alle caratteristiche dell'impianto.

La valutazione delle proposte pervenute è effettuata da un'apposita Commissione tecnico amministrativa. La Commissione redige la graduatoria di merito applicando i criteri di selezione indicati nell'avviso pubblico.

Il partecipante alla procedura di affidamento deve corredare l'offerta, presentando:

1) l'Offerta tecnica, corredata da:

- a) Piano gestionale di utilizzo dell'impianto, che prevede un programma di gestione delle attività sportive, in coerenza con il tipo di impianto, tipologie di utenze, orari d'uso degli impianti;
- b) Le figure professionali impiegate, indicando in fase di gara il personale tecnico e amministrativo e le figure professionali del personale sportivo abilitato che si intendono impiegare nella conduzione dell'impianto, tenendo in considerazione competenze ed esperienze maturate;
- c) Piano di conduzione tecnico, che prevede un programma di funzionamento e di manutenzione, custodia, guardiania, etc.;
- d) Progetto di promozione sportiva, volto a diffondere i valori sportivi, sociali, culturali, ad agevolare le categorie socialmente svantaggiate ed economicamente vulnerabili, nonché a collaborare con gli istituti scolastici e le associazioni presenti nel territorio.

2) l'Offerta economica, caratterizzata da:

- e) offerta migliorativa del canone base, quale percentuale a rialzo sul canone posto a base gara;
- f) piano economico e finanziario asseverato, predisposto secondo i criteri civilistici, elaborato in relazione alla natura e caratteristiche del servizio richiesto ed in base a quanto indicato negli atti di gara e tale da indicare la potenzialità economica dell'impianto e analizzando i relativi costi, suddivisi per componenti di costo, correlato da un eventuale piano tariffario relativo alla gestione;
- g) investimenti proposti per migliorie ed adeguamenti.

Con successiva determina dirigenziale si procede alla concessione dell'impianto e all'approvazione della relativa convenzione da sottoscrivere, a pena di decadenza, con l'affidatario-concessionario entro 60 giorni dall'affidamento.

Articolo 7 – Convenzione - contratto.

La concessione in gestione avviene mediante stipula di apposita convenzione-contratto che disciplina:

- oggetto della convenzione-contratto;
- la consistenza delle attrezzature e degli accessori diretti all'impianto;
- durata della gestione;
- criteri di utilizzazione pubblica;
- eventuali riserve dell'Ente per l'uso gratuito in relazione a particolari finalità definite caso per caso;
- attività di gestione;
- manutenzioni ordinarie;
- manutenzioni straordinarie;
- migliorie;
- responsabilità e obblighi assicurativi;
- verbali di consegna e riconsegna;

- decadenza e recesso;
- cauzione;
- canone;
- divieto di subconcessione;
- risoluzione delle controversie;
- monitoraggio dei costi e benefici;
- utenze (luce, acqua, gas, ecc.) / imposte e tasse;
- spese contrattuali.

La convenzione-contratto inoltre disciplina:

- a) l'acquisto di attrezzature e mobili da parte del gestore;
- b) la presa in carico delle strutture e degli impianti, sotto il profilo della conduzione e della responsabilità;
- c) la titolarità e il rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI).

Il concessionario si fa carico degli oneri diretti e indiretti per la gestione dell'impianto, e in particolare di:

- a) spese relative ai consumi di gas, elettricità, acqua, telefoni, tasse ed imposte;
- b) manutenzione delle strutture e degli impianti e degli spazi esterni, nonché ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utenti;
- c) sorveglianza, custodia e pulizia dell'impianto e delle aree pertinenti;
- d) responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva e dalla gestione, anche ai fini di eventuali oneri risarcitori;
- e) diretta responsabilità di danni procurati ai beni di proprietà comunale, anche se in concessione;
- f) responsabilità sulla salute, sicurezza ed igiene;
- g) l'eventuale manutenzione straordinaria, anche finalizzata, ove necessario, alla messa a norma degli impianti ed all'ottenimento dei titoli per lo svolgimento dell'attività;
- h) frazionamento ed accatastamento dell'impianto sportivo e relative spese;
- i) esposizione del cartello (della denominazione ufficiale dell'Impianto deciso dalla Giunta) "Comune di Latina – Impianto Sportivo Comunale".

Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Amministrazione comunale per eventuali conseguenti riduzioni o interruzioni dell'attività della concessionaria.

La concessione dell'impianto è effettuata nello stato di fatto, di conservazione e funzionalità nel quale questo si trova, con l'obbligo di adempiere alle obbligazioni previste dalla convenzione.

Art.8 – Durata della concessione.

La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali avrà una durata ordinaria di sei anni, a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione in concessione.

Una diversa durata della concessione può essere valutata dal Consiglio comunale nel caso di programmi di intervento di miglioramento strutturale dell'impianto sportivo, attesa la congruità del P.E.F., Piano Economico e Finanziario. Gli oneri finanziari dell'intervento di miglioramento sono a totale carico del richiedente.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Art. 9 – Canone di concessione.

I canoni concessori da corrispondere all'Amministrazione Comunale verranno stabiliti nel bando/disciplinare di gara unitamente alle condizioni di capitolato. I canoni si intendono al netto dell'IVA.

Per l'utilizzazione in concessione degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte dei concessionari, il pagamento di un canone che sarà determinato e aggiornato ogni due anni secondo gli indici ISTAT. L'entità del canone tiene conto delle tipologie e degli elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali, di cui all'art. 2, che li identificano per la peculiarità ossia la rilevanza correlata al bacino d'utenza alla specificità delle attività sportive in essi praticabili.

I canoni di concessione devono essere corrisposti sempre in via anticipata. La ricevuta dell'avvenuto pagamento del corrispettivo è presupposto per l'accesso e l'utilizzazione dell'impianto.

Art. 10 - Nuovi interventi edilizi e/o di ristrutturazione edilizia eseguiti dal Concessionario.

Il Concessionario può realizzare eventuali nuovi interventi edilizi e/o di ristrutturazione edilizia con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia, anche proposti in sede di gara.

La realizzazione di tali opere deve essere eseguita a totale cura e spese del Concessionario, ivi inclusi, se previsti, gli oneri correlati all'accatastamento e quelli relativi all'ottenimento dell'agibilità.

Le opere devono essere autorizzate dai competenti uffici tecnici comunali previa presentazione del relativo progetto esecutivo ai competenti uffici tecnici comunali e fatte le opportune verifiche ai sensi della vigente "normativa antimafia". Ai fini del rilascio del relativo titolo autorizzativo edilizio, il Comune impone la presentazione di un cronoprogramma e di una polizza fideiussoria (e, in rapporto alla rilevanza degli interventi può prevedere il rispetto di particolari procedure per l'individuazione del soggetto esecutore in analogia a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016).

Le nuove opere realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., senza che spetti al Concessionario alcuna indennità e/o compenso di sorta previsti dall'art. 936 c.c..

Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 380/01.

È vietato al Concessionario apportare modificazioni alla struttura, impianti, attrezzature, anche se di miglioria, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

Art. 11 - Manutenzione e utenze.

Il Concessionario dell'impianto è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese alle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie dell'impianto e delle strutture concesse,

nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto,

Le spese relative alle utenze dell'impianto sono a totale carico del concessionario, che dovrà volturarle, a pena di decadenza della concessione, entro 30 giorni dalla consegna della struttura.

Il concessionario dell'impianto è tenuto, inoltre, alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati (servizi igienici, spogliatoi ecc.) assumendosene i relativi oneri.

Le tasse per la raccolta rifiuti sono sempre a carico del Concessionario.

Per i Concessionari degli impianti sportivi al momento della consegna dell'impianto verrà redatto un verbale che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili.

Articolo 12 - Obblighi del Concessionario e anche dell'affidatario dell'impianto.

I concessionari e/o utilizzatori di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sono obbligati a:

1) rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;

2) rispettare e far rispettare le norme generali di uso e di comportamento;

3) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili in concessione e/o assegnazione in uso. Nel caso di contemporaneo utilizzo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie e/o utilizzatrici di impianti e l'Ente organizzatore. A tal fine il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della concessione e/o assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RCT appositamente stipulata;

4) utilizzare l'impianto solo per l'uso previsto nella concessione e/o assegnazione in uso.

5) regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti, anche per ogni eventuale danno arrecato alle strutture;

6) regolare l'accesso di mezzi di trasporto (velocipedi compresi) nelle aree di pertinenza agli impianti dati in concessione e/o assegnazione in uso, limitando l'accesso ai soli mezzi di proprietà del concessionario e/o utilizzatore, al fine di garantire la destinazione d'uso delle pertinenze e dell'immobile tutto, aree cortilizie comprese, al fine di vietare il permanere di mezzi che possano ostacolare i soccorsi o il deflusso dalle uscite di sicurezza. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione, stante il pericolo insito nell'inosservanza della stessa;

7) consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello previsto dalle normative del pubblico spettacolo;

8) riparare, in tempi congrui, eventuali danni agli impianti e alle attrezzature comunali causati da negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento;

9) prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale e utilizzando i presidi di primo soccorso, previsti dalle rispettive federazioni e dagli enti di promozione sportiva, disponibili presso gli impianti medesimi;

10) informare i propri affiliati relativamente all'obbligo di osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;

11) per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie;

12) il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia;

13) le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Gli utilizzatori degli impianti sportivi in uso occasionale sono inoltre tenuti a:

14) versare al Comune le tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale, nelle modalità e nei termini previsti, evitando di diventare morosi.

15) rispettare gli orari indicati nella assegnazione in uso.

Art. 13 - Responsabilità del Concessionario.

Il Concessionario deve gestire l'impianto nel rispetto delle modalità indicate nel programma e nel progetto di cui all'art. 6 nonché della convenzione-contratto stipulata con il Comune di Latina.

Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta del Concessionario. In conseguenza ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso dell'impianto sportivo grava sul Concessionario che ne risponde pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

Il Concessionario risponde di tutti i fatti riguardanti la gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di terzi presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, dell'igiene, della salute e della sicurezza, obbligandosi a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Il personale utilizzato dal Concessionario, volontario e/o dipendente, deve essere regolarmente assicurato e dotato di tutte le tutele previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa, con un'Agenzia avente sede legale in Italia e filiale nella Provincia di Latina, con le seguenti caratteristiche:

1. garanzia contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofe, nulla escluso ne eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile, qualora l'impianto non sia già coperto da assicurazione globale fabbricati del Comune;

2. garanzia R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto con massimale non inferiore a €. 1.000.000,00.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice va liquidato direttamente al Comune di Latina.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del Concessionario. Dette polizze assicurative devono essere depositate presso il Comune all'atto della stipula della concessione e custodite a cura e sotto le responsabilità dell'Ufficio competente.

Art. 14 - Sub-concessione.

Il Concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto può essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla concessione, se non previo consenso scritto del Comune.

Art. 15 – Servizi accessori nelle concessioni annuali/pluriennali.

Il Concessionario può essere autorizzato dal Comune a gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro, vendita di attrezzature ed articoli sportivi o affidarli a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il Concessionario deve darne sollecita comunicazione al Comune per la necessaria e preventiva autorizzazione.

Il Concessionario si obbliga a tenere il Comune sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro o vendita di attrezzature ed articoli sportivi è soggetto a tutte le prescrizioni di legge e deve essere riservato ai frequentatori dell'impianto.

Il Comune può consentire anche l'utilizzo di distributori automatici, previo rilascio di autorizzazione e attestazioni necessarie previste dalle vigenti leggi, che disciplinano e regolano la materia.

Tali autorizzazioni devono essere consegnate in copia al Comune.

Art. 16 – Risoluzione del rapporto di concessione.

È facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dandone comunicazione al Comune di Latina secondo i termini della convenzione.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione-contratto, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 17 – Subentro nella concessione.

Nei casi di cui agli artt. 6 e 16 del presente Regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune di Latina può concedere in gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria gli spazi resisi disponibili.

Art. 18 - Cauzione definitiva.

La garanzia da fornire da parte del Concessionario, a titolo di cauzione definitiva per la corretta esecuzione della convenzione-contratto viene determinata in relazione all'impianto sportivo da affidare in concessione, all'entità degli interventi e alla natura degli impegni contrattuali che il Concessionario deve assumere nei confronti del

Comune comunque in misura non inferiore al 10% del valore della convenzione-contratto. Tale garanzia dovrà prevedere la deroga all'art. 1957 comma 3 del codice civile e l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile. In caso di escussione parziale o totale il concessionario dovrà reintegrare la garanzia fornita.

Art. 19 – Autorizzazione per l'uso straordinario e/o temporaneo.

L'impianto sportivo dato in concessione dovrà essere messo a disposizione del Comune di Latina, gratuitamente (escluse le pulizie successive alle singole manifestazioni), per lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse pubblico organizzate dall'Ente Locale, in periodi preventivamente concordati e comunque tali da non incidere sul regolare svolgimento delle attività sportive del concessionario, con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale di Latina, inclusi quelli relativi all'eventuale ripristino della piena funzionalità dell'impianto utilizzato per manifestazioni pubbliche.

Art. 20 - Concessione Stadio comunale "Domenico Francioni" ed Impianto Sportivo presso l'ex Fulgorcavi, Via del Crocefisso, Borgo Piave.

Lo Stadio comunale "Domenico Francioni" e l'impianto sportivo presso l'ex Fulgorcavi verranno concessi tramite l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui ai precedenti articoli, il primo quale campo per lo svolgimento delle competizioni sportive calcistiche mentre il secondo come campo di allenamento. L'Amministrazione comunale, oltre l'offerta tecnica e l'offerta economica di cui all'art. 6 del presente Regolamento, valuterà, ai fini dell'affidamento, anche il criterio di rappresentatività della continuità storica e della tradizione calcistica locale, quale espressione della condivisione e dello spirito di appartenenza dei cittadini alle squadre rappresentative della propria città, che ne promuovono per altro l'immagine; ciò consente di presentare istanza anche alle società che non hanno maturato 12 mesi di attività alla data di pubblicazione dell'avviso.

Art. 21- Concessione Palestra Boxe, Palestra Arcieri e Palestra Scherma.

La Palestra Boxe, la Palestra Arcieri e la Palestra Scherma verranno concesse tramite l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui ai precedenti articoli. L'Amministrazione comunale, anche per detti impianti come per lo Stadio comunale, oltre l'offerta tecnica e l'offerta economica di cui all'art. 6 del presente Regolamento, valuterà, ai fini dell'affidamento, anche il criterio di rappresentatività della continuità storica e della tradizione sportiva locale, quale espressione della condivisione e dello spirito di appartenenza dei cittadini alle società/associazioni sportive rappresentative della città, che ne promuovono per altro l'immagine.

TITOLO 2 – GESTIONE DIRETTA. ASSEGNAZIONE OCCASIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SIA IN CONCESSIONE CHE MEDIANTE AUTORIZZAZIONE.

Art. 22 - Modalità di utilizzazione degli impianti sportivi: gestione diretta e concessioni brevi.

Gli impianti sportivi possono essere gestiti anche direttamente dall'Ente (che autorizza gli eventi sportivi) o tramite concessioni di breve durata.

Il titolare di autorizzazione/concessione risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle attrezzature ivi installate,

provocati anche da terzi durante il periodo di vigenza del titolo. Gli obblighi a carico dell'affidatario sono riportati nel precedente art. 12 del presente Regolamento.

L'affidatario, inoltre, provvederà con proprio personale alla apertura e chiusura dell'impianto, alla sua custodia nell'orario di utilizzazione restando responsabile per danni a persone o cose presenti all'interno dell'impianto nell'orario di utilizzazione, nonché sosterrà a proprio carico le spese per la pulizia dei locali, per tutte le utenze e quelle connesse all'uso dell'impianto e delle attrezzature.

Il mancato rispetto del Regolamento o delle prescrizioni impartite dall'Ufficio competente comporta la decadenza del titolo per l'uso dell'impianto sportivo.

L'impianto dovrà essere utilizzato direttamente ed esclusivamente in base al titolo rilasciato e per le finalità per le quali è stato dato in uso.

L'Amministrazione Comunale di Latina è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'utilizzazione dell'impianto sportivo ossia per tutta la durata del titolo autorizzativo.

Gli utenti degli impianti sportivi, sotto la responsabilità dell'affidatario, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio comunale e devono indossare indumenti sportivi per la disciplina praticata in conformità alle normative sportive e ai regolamenti del CONI.

L'affidatario provvederà a comunicare agli utenti le specifiche norme di utilizzo delle varie strutture in ordine all'uso specifico di queste ultime.

L'affidatario è altresì tenuto a garantire lo svolgimento in sicurezza delle gare, degli allenamenti, delle manifestazioni di qualunque tipo autorizzate dall'Amministrazione.

Art. 23 - Orari di utilizzazione degli impianti sportivi.

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali assegnati mediante autorizzazione temporanea devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste ovvero autorizzate pena la revoca ed il diniego ad una futura richiesta di assegnazione in uso dell'impianto sportivo.

L'affidatario è tenuto, al termine di ogni periodo di utilizzazione dell'impianto, alla pulizia dello stesso, dei servizi igienici e degli spogliatoi ed a riporre con ordine tutte le attrezzature utilizzate.

Nel caso l'impianto dovesse, a seguire, essere utilizzato da altri, le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite in tempo in modo da non sovrapporsi con il periodo successivo di utilizzazione. La consegna tra utilizzatori costituirà l'atto che manleva da ogni responsabilità il successivo utilizzatore.

Art. 24 - Personale addetto all'impianto.

L'affidatario deve avvalersi proprio personale o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

L'affidatario deve, altresì, espressamente garantire che il personale impiegato/istruttori abbiano tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni e pertanto espressamente sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie.

L'elenco nominativo del personale di cui sopra, ovvero le generalità dell'impresa affidataria o dell'associazione di volontariato, sono comunicate al Comune contestualmente all'stanza per l'utilizzazione dell'impianto.

Il personale stesso dovrà sempre essere munito di cartellino d'identificazione rilasciato dall'affidatario che ne è pienamente responsabile dell'operato.

Art. 25 – Pubblicità all'interno degli impianti sportivi.

La pubblicità viene consentita all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti. Nelle ipotesi in cui la vigente normativa preveda l'autorizzazione alla pubblicità ed il pagamento delle imposte/tasse, sarà necessario acquisire la preventiva autorizzazione e provvedere alla corresponsione degli importi dovuti.

Gli accordi pubblicitari saranno gestiti direttamente dall'affidatario dell'impianto sportivo ed i relativi proventi saranno a beneficio dello stesso. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'opportunità, potrà stipulare con le Società o Associazioni affidatarie accordi o convenzioni, a titolo di iniziativa di promozione dell'immagine della Città, la cui valutazione sarà rimessa alla Giunta Municipale.

In ogni impianto sportivo dovrà essere presente cartellonistica rappresentativa del Comune di Latina.

Art. 26 – Ingresso del pubblico all'interno degli impianti sportivi.

Il pubblico ammesso negli impianti sportivi, ove consentito, è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi.

L'affidatario si farà carico di ottemperare alle norme di legge vigenti, alle normative regolamentari delle Federazioni Sportive ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale, nonché di controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'accesso del pubblico è ammesso solamente in quegli impianti dichiarati idonei ai sensi della vigente normativa sia pubblicistica che sportiva.

Art. 27 - Uso dell'impianto.

Le strutture dell'impianto affidato sono normalmente destinate alle attività sportive svolte dall'affidatario. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente con il consenso del Comune di Latina che ne deve stabilire le modalità esplicative e gli eventuali rapporti economici annessi.

L'impianto sportivo può pertanto essere affidato/concesso, subordinatamente alle attività sportive, anche per lo svolgimento di manifestazioni ed attività extra sportive, comunque riconducibili a fini di pubblico interesse. Resta a carico degli organizzatori dell'evento la copertura assicurativa e il ripristino dello stato dei luoghi.

È vietata l'utilizzazione dell'energia elettrica per impianti diversi da quelli tecnologici strettamente necessari per le competizioni sportive. È, altresì, vietato utilizzare fuochi liberi anche alimentati a gas, sia all'interno che all'esterno degli impianti.

Art. 28– Sospensione delle concessioni/autorizzazioni.

L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle autorizzazioni/concessioni degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni pubbliche o per ragioni contingenti, dandone tempestiva comunicazione agli affidatari.

La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili ovvero non utilizzabili ad insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Latina all'affidatario, se non la restituzione delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.

Art. 29 – Revoca.

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, o nell'atto di concessione o nell'autorizzazione, ovvero di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi affidati, il Comune di Latina dispone la revoca del titolo concessorio/autorizzatorio, previa intimazione al concessionario/affidatario al ripristino degli obblighi previsti dal titolo, fermo restando l'obbligo dell'affidatario al risarcimento dei danni, senza la possibilità di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni o autorizzazioni, ovvero non le rilascia ai concessionari o ai richiedenti che risultino:

- morosi nel pagamento dei canoni/tariffe;
- trasgressori delle norme del presente Regolamento;
- trasgressori di eventuali disposizioni integrative emanate dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione, o altro titolo rilasciato, per motivi di pubblico interesse senza che nulla l'affidatario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 30 – Tariffe per l'utilizzo temporaneo.

Per l'utilizzazione mediante autorizzazione all'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento di una tariffa. L'entità delle tariffe tiene conto delle tipologie e degli elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali, di cui all'art. 2, che li identificano per la peculiarità ossia la rilevanza correlata al bacino d'utenza, alla specificità delle attività sportive in essi praticabili ed alla possibilità di ospitare manifestazioni di livello nazionale ed internazionale.

Le tariffe di utilizzazione degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utilizzatore sempre in via anticipata, anche nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione. Qualora l'utilizzazione dell'impianto sportivo sia richiesta per un periodo pari o superiore a 6 mesi e l'importo complessivo della tariffa da corrispondere sia superiore ad €. 1.500,00, è consentito il pagamento in tre rate anticipate.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento del corrispettivo è presupposto per l'accesso e l'utilizzazione dell'impianto.

L'utilizzazione temporaneo dell'impianto, anche per manifestazioni di spettacolo, culturali, sportive, religiose, verrà rilasciata subordinatamente a:

- 1) attestazione di pagamento della tariffa per l'utilizzo dell'impianto;
- 2) presentazione dell'originale delle polizze assicurative a garanzia di danni eventuali a persone e cose.

L'importo della tariffa e dei massimali assicurativi per l'uso temporaneo degli impianti, anche per le suddette manifestazioni/eventi, verranno approvati con deliberazione di Giunta Municipale. La Giunta Municipale, con apposito provvedimento, può stabilire di concedere gratuitamente l'uso degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro o per eventi di carattere socio-culturali, senza scopo di lucro. La Giunta Municipale, con apposito atto, può prevedere per gli impianti gestiti direttamente dall'Ente, di cui all'art. 3 lett. b, tariffe di entità minore ed in ordine a peculiari situazioni di società sportive che svolgono attività agonistica di vertice, contribuendo a diffondere un'immagine positiva della città a livello nazionale.

Per quanto attiene l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di Società Sportive e/o organizzazioni sportive non aventi sede nel territorio comunale, sarà applicata una maggiorazione del 30% della tariffa. Le tariffe si intendono al netto di I.V.A..

Art. 31 - Installazioni attrezzature temporanee.

Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti, previo parere dell'Ufficio competente, devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

L'utilizzatore richiedente deve presentare, insieme alla istanza di utilizzo dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

Le operazioni di disinstallazione devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'utilizzazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Terminate le operazioni di disinstallazione, con ripristino dello stato dei luoghi, il richiedente deve dare comunicazione all'Ufficio competente per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Art. 32 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti.

L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo e verifica sull'uso dell'impianto sportivo e delle relative attrezzature mediante il competente Ufficio; a tale scopo, gli affidatari s'intendono espressamente obbligati a fornire al personale comunale incaricato della vigilanza e del controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extra sportive.

Gli affidatari sono tenuti ad esibire in qualsiasi momento durante l'utilizzazione dell'impianto sportivo, su richiesta del personale comunale di cui sopra, il titolo per l'uso dell'impianto, la polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile nonché la documentazione che indichi l'appartenenza alla società o associazione autorizzata all'utilizzazione dell'impianto.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, gli affidatari dell'impianto sportivo debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni, alle disposizioni che sono impartite dagli uffici comunali competenti, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Gli incaricati, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti, ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 33 - Norme transitorie.

Le norme del presente Regolamento nelle more della procedura di pubblicazione si intendono applicate, ove compatibili, anche alle autorizzazioni e concessioni provvisorie già rilasciate o da rilasciarsi per esigenze connesse alle singole discipline sportive e alle tempistiche fissate dalle singole Federazioni Sportive Nazionali e

Internazionali, nelle more della indizione delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Art. 34 – Allegato.

Fa parte del presente regolamento l'allegato: ALLEGATO 1.

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(ALLEGATO 1)

- 1) Stadio Comunale "Francioni"
- 2) Palazzetto dello Sport "Bianchini"
- 3) Piscina Comunale Palasport coperta
- 4) Piscina Comunale Palasport scoperta
- 5) Palestra Boxe
- 6) Palestra Arcieri
- 7) Palestra Scherma
- 8) Impianto polifunzionale "Palaceci" di Via dei Mille)
- 9) Campo Sportivo Atletica Leggera (CONI) Via Botticelli
- 10) Pista di Pattinaggio Viale Michelangelo
- 11) Campi da Tennis Parco "Falcone e Borsellino"
- 12) Campo Sportivo Via Del Crocefisso (ex Fulgorcavi)
- 13) Campo Sportivo Via G.B. Grassi (SA.MA.GOR.)
- 14) Campo Sportivo Via G.B. Grassi
- 15) Campo Sportivo di Baseball Via Ezio
- 16) Campo Sportivo di Rugby - Via Dei Messapi
- 17) Campo Sportivo Via Cisterna
- 18) Campo Sportivo Via Galvaligi
- 19) Campo Sportivo Via Londra
- 20) Campo Sportivo Via Rimembranza - Helsinkj
- 21) Campo Sportivo Via A. Regolo
- 22) Campo Sportivo Via Dei Volsci Pantanaccio
- 23) Campo Sportivo Borgo Grappa
- 24) Campo Sportivo Borgo Santa Maria
- 25) Campo Sportivo Borgo Bainsizza
- 26) Campo Sportivo Borgo Montello
- 27) Campo Sportivo Borgo Podgora
- 28) Campo Sportivo Borgo Carso
- 29) Campo Sportivo Latina Scalo
- 30) Campo Sportivo Borgo Faiti
- 31) Campo Sportivo Borgo San Michele
- 32) Campo Sportivo Borgo Sabotino
- 33) Campo Sportivo Borgo Piave

